

*Fec 45/2022 Servizio per la fornitura e posa di un sistema dissuasivo per la smonta delle anguille argentine presso la diga di Creva (VA).*

**CONTRATTO DI SUBAPPALTO**

tra:

- 1) l'impresa SIAI GROUP Srl, P.IVA / C.F. 03549980120 - con sede in Laveno Mombello VA, d'ora in poi indicata come subappaltante, nella persona del legale rappresentante sig. Ing. Luca Marelli;
- 2) l'impresa Comar S.r.l. - P.IVA / C.F. 02595650033 - con sede in Villadossola (VB), d'ora in poi indicata come subappaltatrice nella persona del legale rappresentante sig. Geom Gian Luigi Pistochini.

**Premesso che**

- l'impresa subappaltante deve eseguire l'appalto dei lavori di cui alla procedura Fec 45/2022 - Fornitura e posa di un sistema dissuasivo per la smonta delle anguille argentine presso la diga di Creva (VA). per l'amministrazione REGIONE LOMBARDIA
- detto appalto è stato aggiudicato a seguito di procedura di gara, con provvedimento del Decreto n. 15179 del 24/10/22;
- l'impresa subappaltante si è avvalsa, sin dalla gara, della possibilità di subappaltare la seguente parte del contratto principale, le cui opere sono oggetto di questo contratto di subappalto:  
categoria OPERE SUBACQUEE ed OPERE ELETTRICHE;
- che l'appalto è stato aggiudicato per un ribasso sulla base d'asta di 151.639,34 euro, per una somma complessiva pari a 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro, oltre Iva 22 %;
- che è intenzione della ditta subappaltante, aggiudicataria, affidare alla ditta subappaltatrice la parte di contratto riguardante le OPERE SUBACQUEE;
- che la ditta subappaltatrice risulta essere iscritta presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di VERBANIA. al n. REA VB - 206909. del registro delle imprese;
- che la ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di capacità generale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per eseguire i lavori di cui è specie;
- che la ditta subappaltatrice NON è in possesso della qualificazione SOA;
- ai fini del presente contratto, per stazione appaltante si intende l'amministrazione REGIONE LOMBARDIA;

**richiamati i seguenti atti che si danno come letti e conosciuti dalle parti:**

- capitolato speciale di gara;
- progetto esecutivo dei lavori;
- contratto e relativi allegati;
- piano di coordinamento e di sicurezza;

- determinazione Decreto n. 15179 del 24/10/22 di aggiudicazione definitiva dell'appalto;

tutto ciò premesso e considerando quanto precede come parte integrante e sostanziale del contratto, fermo restando che esso rimarrà condizionato alla autorizzazione dell'ente o al trascorrere del 30° giorno dalla richiesta all'ente, senza che esso abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto,

**le parti convengono e stipulano quanto appresso.**

**Art. 1 - Oggetto del contratto** - L'impresa subappaltante affida alla subappaltatrice la parte di contratto inerente a OPERE SUBACQUEE relative alla posa di un sistema dissuasivo per la smonta delle anguille argentine presso la diga di Creva (VA) sulla base dei provvedimenti approvati dalla amministrazione REGIONE LOMBARDIA.

Tale parte di contratto verrà eseguita secondo le istruzioni e gli elaborati della amministrazione appaltante, nonché sulla base delle direttive impartite dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.

**Art. 2 - Prezzi** - I prezzi del contratto si considerano fissi e invariabili e non soggetti ad alcuna variazione durante la esecuzione, salvo gli specifici aggiornamenti previsti dalla legge n. 109/1994 e successive modificazioni, dal Regolamento n. 554/1999, dal capitolato generale di appalto dei lavori pubblici e dal D.Lgs 163/2006

I compensi verranno liquidati al subappaltatore dalla ditta subappaltante; alla impresa subappaltante faranno capo gli oneri di comunicazione previsti dall'art.18 della legge n. 55/1990.

L'impresa subappaltatrice dichiara di conoscere il progetto e i relativi elaborati relativi ai lavori da eseguire in subappalto e il genere delle caratteristiche complessive dell'opera e di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e ritenendo gli stessi remunerativi.

Considerata la particolarità delle lavorazioni i prezzi dei lavori in subappalto sono determinati sulla base delle giornate lavorative impiegate remunerate sulla base di un costo giornaliero della Squadra Operativa OTS composta da 4 persone munite di regolare abilitazione ed in regola con gli adempimenti vigenti, comprensive di tutta l'attrezzatura specifica necessaria determinato in Euro 2.240,00 (Duemiladuecentoquarantavirgolazerozero) al netto iva.

**Art. 3 - Oneri a carico della impresa subappaltante** - Saranno a carico della impresa subappaltante gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con l'amministrazione appaltante, salvo quelli che non debba tenere direttamente il subappaltatore, la richiesta di eventuali permessi e la determinazione del programma esecutivo dei lavori e del piano operativo per la sicurezza.

La ditta subappaltante, aggiudicataria dell'appalto, eseguirà in proprio la seguente parte del contratto: posa di un sistema dissuasivo per la smonta delle anguille argentine presso la diga di Creva (VA)

**Art. 4 - Oneri a carico della impresa subappaltatrice** - L'impresa subappaltatrice si assume l'obbligo di eseguire con diligenza e perizia le seguenti prestazioni:

- Accantieramento area diving;
- Ispezioni ricognitive preliminari;
- Installazione staffe, guide, lampade, staffaggio cavi ed ogni altra apparecchiatura necessaria al funzionamento del sistema fornito;
- Ispezioni di verifica e collaudo del corretto funzionamento del sistema.
- Demob area diving
- Eventuali ispezioni o interventi di manutenzione programmata ed a guasto.

L'impresa subappaltatrice dovrà rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza e, in particolare, dovrà seguire le norme e i protocolli di immersione dettati dalla vigente normativa specifica.

Ogni qual volta si presenti una problematica di esecuzione del contratto o qualsiasi dubbio sulle modalità esecutive, la ditta subappaltatrice dovrà chiedere delucidazioni alla subappaltante e al direttore dei lavori e/o al responsabile del procedimento.

La parte di contratto in subappalto dovrà essere eseguita entro i tempi e con le scadenze seguenti: scadenze di capitolato – FATTO SALVO RITARDI E STAND-BY IMPOSTI DA ENEL.

Sono altresì a esclusivo carico della ditta subappaltatrice:

- la corresponsione ai propri dipendenti addetti alla esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o aziendale o per tipologia di contratto da eseguire;
  - la responsabilità della esecuzione, ivi compresa la custodia dei materiali;
  - la responsabilità per i danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante, per colpa o responsabilità propria;
  - la responsabilità per i danni causati alle cose di terzi o della stazione appaltante;
  - l'approvvigionamento delle miscele respirabili necessarie all'attività subacquea;
- Trasporto e posizionamento delle attrezzature specifiche necessarie alle attività subacquee;

Il pontone di appoggio sarà fornito a cura della ditta appaltatrice SIAI GROUP Srl

.

La ditta subappaltatrice garantisce la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in condizione l'impresa subappaltante di effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori.

**Art. 5 - Divieto di cessione o di ulteriore subappalto** - La ditta subappaltatrice non potrà cedere né subappaltare la parte del contratto affidata con il presente contratto, nemmeno parzialmente.

Anche per operazioni di modesta entità e non qualificabili legislativamente come subappalto, dovrà essere richiesta autorizzazione scritta alla impresa subappaltante che farà le opportune comunicazioni alla stazione appaltante.

**Art. 6 - Rispetto delle norme sugli infortuni sul lavoro** - La ditta subappaltatrice, secondo la propria piena autonomia organizzativa e il potere decisionale autonomo, nel rispetto del presente contratto, dell'appalto da eseguirsi e delle norme di legge, dovrà osservare le disposizioni inerenti alla sicurezza, ivi compresa quella concernente la esecuzione dei lavori e la consegna delle provviste.

La ditta subappaltatrice dovrà porre attenzione alle prescrizioni indicate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel relativo piano operativo.

**Art. 7 - Pagamenti e contabilità dell'appalto** - I pagamenti dei lavori eseguiti avverranno nel seguente modo: al raggiungimento delle 10 giornate operative e comunque con liquidazione su base mensile .

I pagamenti saranno effettuati con i seguenti prezzi:

Compenso giornaliero Squadra Operativa OTS composta da 4 persone Euro 2.240,00 (duemiladuecentoquarantavirgolazerozero) al netto iva.

La ditta subappaltatrice renderà conto ogni giorno, alla ditta subappaltante, della parte eseguita, con le seguenti modalità: compilazione report di cantiere

Sulle somme da pagare, sino al collaudo finale dei lavori, verranno trattenute le seguenti somme, a garanzia della buona esecuzione: 5% (cinquepercento)

**Art. 8 - Tempi di esecuzione** - La parte di contratto eseguita in subappalto ai sensi del presente contratto dovrà essere iniziata e ultimata conformemente a quanto previsto dal capitolato speciale approvato dalla stazione appaltante o, comunque, entro i termini dalla stessa assegnati.

L'impresa subappaltatrice sarà responsabile delle penali per i ritardi derivanti dalla esecuzione dei lavori a essa assegnati.

**Art. 9 - Collaudo dei lavori** - Sino alla data del collaudo tecnico-amministrativo, da effettuarsi a cura della stazione appaltante REGIONE LOMBARDIA, la ditta subappaltatrice si impegna a intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, in caso di deficienze o errori di esecuzione del contratto, eliminando ogni inconveniente che dovesse essere insorto.

**Art. 10 - Registrazione** - Il presente contratto verrà registrato, in caso d'uso, a spese della parte che ne avrà interesse.

**Art. 11 - Iva** - Le prestazioni e le forniture eseguite in ragione del presente contratto, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni, sono soggette alle seguenti aliquote Iva:

..... .

**Art. 12** – Entrambe le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 9 della Legge 136/2010


**Art. 13** - *Clausola compromissoria e Foro competente* - Il Foro competente è quello di VARESE.

**Art. 14** - *Clausole finali* - La efficacia del presente contratto è subordinata alla avvenuta autorizzazione del subappalto da parte della stazione appaltante.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

L'appaltatore

**SIAI GROUP Srl**



Il subappaltatore

**COMAR Srl**




Sottoscrivendo il presente atto, il subappaltatore presta il consenso ex D.Lgs 196/03 affinché l'acquirente tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

L'impresa subappaltatrice dichiara di avere preso piena visione e conoscenza di tutte le clausole contenute negli artt. 1-13 ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Laveno Mombello, lì 08/11/22

Il subappaltatore

**COMAR Srl**



in allegato,

la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore

-certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata

-dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (modulo in allegato). Si sottolinea l'urgenza di un pronto riscontro, ai fini dell'inizio del servizio richiesto.